

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e si applica nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 2

Costituzione e accantonamento del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, comprensivi degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.

2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene modulata come segue:

a) per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016, l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;

b) per importi inferiori alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;

c) per importi superiori alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%.

3. Restano esclusi dalla costituzione del fondo tutti i lavori, i servizi e le forniture per i quali sono applicate le procedure in somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016, nonché le attività relative a lavori, servizi e forniture fino all'importo previsto dall'art. 5, comma 1, del Manuale di attuazione del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016. Sono, altresì, esclusi dalla costituzione del fondo gli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nel rispetto dei fini indicati dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

Art. 3

Funzioni tecniche e personale destinatario dei compensi

1. Partecipano alla ripartizione del fondo nella parte di cui al precedente art. 2, comma 6, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, i dipendenti dell'Ateneo che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico di procedimento;
- e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico.

2. Il personale tecnico-amministrativo diverso da quello tecnico incaricato che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attività mediante la predisposizione degli atti amministrativi, è individuato tra il personale dipendente dell'Ateneo.

3. Il personale tecnico-amministrativo di cui al precedente comma 2 fornisce un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori, servizi e forniture e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrative delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento, contabilizzazione dei lavori, pareri legali, etc.), al collaudo.

4. Il personale tecnico-amministrativo deve possedere titolo di studio ed esperienza adeguati alla tipologia dell'opera, servizio o fornitura e alla complessità della specifica attività che è chiamato a svolgere.

5. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo al personale tecnico-amministrativo occorre che gli specifici compiti assegnati risultino dal provvedimento di cui al successivo art. 4. Il personale impegnato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura è individuato, in relazione alla qualità e

all'importo della prestazione, dal Dirigente individuato dal Direttore generale, sentito il responsabile del procedimento, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

Art. 4 Provvedimento di individuazione

1. Per ogni appalto di lavoro, servizio e fornitura, prima dell'avvio dell'attività, con apposito provvedimento del Dirigente individuato dal Direttore generale, su proposta del RUP, secondo lo schema allegato, sono determinati:

- a) la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio dell'Ateneo (piano triennale/biennale);
- b) l'elenco dei dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché dei loro collaboratori, con l'indicazione della relativa qualifica funzionale (categoria) e delle prestazioni da svolgere;
- c) i tempi di ultimazione delle attività progettuali di esecuzione e di collaudo, per i lavori; i tempi di ultimazione e i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture;
- d) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne;
- e) l'aliquota percentuale del fondo spettante a ciascuno dei dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché dei loro collaboratori, secondo i criteri di ripartizione stabiliti nel presente regolamento.

Art. 5 Rapporto con soggetti esterni

1. Nel caso di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ateneo perché affidate a personale esterno ai ruoli dello stesso, le corrispondenti quote di incentivo incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

2. Qualora l'Ateneo costituisca o si avvalga di una centrale unica di committenza è possibile destinare le quote di incentivo anche ai dipendenti di tale centrale, nel rispetto dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.

Art. 6 Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura viene suddivisa tra le varie attività sulla base delle seguenti percentuali di ripartizione:

Funzioni	Percentuale di ripartizione
Responsabile Unico del Procedimento	35
Programmazione della spesa per investimenti	5

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione	35
Verifica preventiva dei progetti	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	7
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità / collaudo statico	8

2. Nel caso di servizi e forniture per i quali non si renda necessario l'affidamento di incarico per la verifica di conformità, la percentuale prevista a favore del collaudatore sarà riconosciuta all'ufficio per la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti.
3. Nel caso di lavori in cui il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione, la quota prevista a favore del collaudatore sarà riconosciuta al direttore dei lavori che redigerà il certificato di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui il collaudatore statico differisce dal collaudatore tecnico amministrativo, la percentuale del compenso stabilito per i collaudi verrà attribuita al collaudatore statico nella misura di 1/4.
5. In caso di perizie di varianti e suppletive, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere, la quota del fondo verrà riconosciuta sull'importo suppletivo della perizia di variante. Nel caso in cui le modifiche al progetto derivino da errori progettuali, il compenso della perizia al direttore dei lavori verrà riconosciuto solo qualora lo stesso non coincida con il progettista autore degli errori progettuali.
6. Nelle ipotesi di sostituzione ed avvicendamento degli incaricati, l'incentivo verrà ripartito in virtù delle attività effettivamente svolte e certificate dal Dirigente dell'Area competente nella relazione di cui al successivo art. 7.
7. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, è escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 7 **Liquidazione dell'incentivo**

1. Al fine della corresponsione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, il RUP, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta ai dirigenti delle Aree tecniche competenti o ai responsabili di servizio interessati una relazione delle attività svolte dal personale dipendente coinvolto per le specifiche attività regolarmente concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente; la relazione deve contenere una proposta delle quote del fondo spettanti e le modalità di pagamento.
2. I dirigenti delle Aree tecniche competenti o i responsabili di servizio interessati accertano le specifiche attività svolte dai predetti dipendenti entro 60 giorni.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività oggetto di incentivazione sono state correttamente svolte nei modi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

4. Parte dell'incentivo può essere corrisposto con cadenza annuale solo per servizi o forniture di durata pluriennale, sempre però in relazione all'attività regolarmente ed effettivamente svolta e previa dichiarazione di conformità.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo qualora le attività siano state portate a compimento in misura inferiore al 30% di quanto programmato. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente o il responsabile di servizio, se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti. Le somme non corrisposte incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

6. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se le attività sono state svolte in misura superiore al 30% di quanto programmato o con ritardi rispetto ai tempi assegnati, per responsabilità imputabile ai dipendenti incaricati, o, nel caso in cui si siano rilevati errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver comportato aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente o il responsabile di servizio dispone una decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevati. Le somme decurtate incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

7. In caso di accertamento positivo (attività svolte in misura pari al 100% di quanto programmato e senza ritardi rispetto ai tempi assegnati) o parzialmente positivo ai sensi dei commi precedenti, i dirigenti delle Aree tecniche competenti o i responsabili di servizio interessati procedono, entro 30 giorni, alla liquidazione dei compensi spettanti.

Art. 8

Importo massimo annuale delle somme corrisposte

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9

Utilizzo del 20% del Fondo

1. Con gli atti di programmazione, l'Università individua la tipologia degli acquisti, nonché l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel

settore dei contratti pubblici, nel rispetto degli ambiti di intervento a cui destinare le risorse del fondo nella parte di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento, secondo quanto stabilito nell'apposito manuale.

Art. 10

Spese assicurative e di iscrizione agli albi

1. Sono a carico dell'Ateneo le spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti individuati nell'art. 6 del Manuale di attuazione del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016, e quelle di iscrizione agli albi professionali secondo la normativa vigente.
2. Le polizze assicurative stipulate dall'Ateneo non coprono la responsabilità per dolo o colpa grave.

Art. 11

Disciplina transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del d.lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 13 *bis* del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 4589 del 14 dicembre 2015.
3. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 affidate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 50/2016, ovvero dal 19 aprile 2016.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo